



Legislazione sui prodotti chimici – informazioni generali

Questa scheda riguarda tutte le persone e tutte le aziende che manipolano prodotti chimici.

Definizioni

- **Prodotti chimici**
Per prodotti chimici s'intendono sostanze, preparati, biocidi, prodotti fitosanitari e concimi. Esempi sono prodotti per la casa, ad esempio di pulizia, spirito da ardere, colori, colle e oli essenziali. Non rientrano nel campo di applicazione della legislazione le derrate alimentari, i cosmetici, i medicinali e i mangimi.
- **Sostanza**
Elemento chimico e i suoi composti in forma naturale o prodotto industrialmente (incluso gli stabilizzatori necessari e le contaminazioni che si formano durante il processo di produzione, comunque senza i solventi separabili).
- **Preparato (o miscela secondo GHS/CLP)**
Quantità, miscela o soluzione composte da due o più sostanze (componenti).
- **Biocidi**
Sostanze, preparati o oggetti nella forma in cui sono forniti all'utente, costituiti da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, sono da considerare biocidi,
- **Prodotti fitosanitari**
Sostanze, preparati e organismi che proteggono le piante utili e i raccolti da malattie, organismi nocivi e malerbe, o prodotti che influenzano lo sviluppo di piante agricole utili.
- **Concimi**
Sostanze e preparati che servono da nutrimento alle piante.

Le disposizioni più importanti – I prodotti

La classificazione e l'etichettatura si effettuano secondo il sistema di classificazione e etichettatura per i prodotti chimici (**GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals**, con pittogrammi rosso-bianco-neri e frasi H e P) attuato nell'UE secondo il regolamento CLP.

La legislazione sui prodotti chimici prescrive un controllo autonomo da parte dei produttori e degli importatori. In base alle proprietà pericolose, i produttori classificano, confezionano, etichettano e notificano i prodotti chimici. I biocidi, i prodotti fitosanitari e determinati concimi soggiacciono a un obbligo d'omologazione.

Le disposizioni più importanti – La manipolazione

Gli utilizzatori di prodotti chimici sottostanno al dovere di diligenza. In particolare, devono osservare le indicazioni del produttore sull'etichetta o sulla scheda di dati di sicurezza e adottare le misure necessarie per la protezione della vita e della salute. Per l'utilizzo professionale e commerciale di determinati biocidi e prodotti fitosanitari, sono poi necessarie competenze professionali specifiche (autorizzazioni speciali).

Per determinate attività professionali e commerciali, è richiesta la prova di adeguate competenze. In particolare:

Competenza specifica: fornitura di prodotti chimici del gruppo 2 a utilizzatori privati o di prodotti chimici del gruppo 1 a utilizzatori professionali (vedi scheda C04)*.

Autorizzazioni speciali (vedi schede A10, A13-A17):

- Disinfezione dell'acqua di piscine collettive*.
- Lotta antiparassitaria in generale per conto terzi* e lotta antiparassitaria con fumiganti*.
- Utilizzo di prodotti fitosanitari, prodotti di protezione del legno* o prodotti refrigeranti.

Avvertenza: Ditte che producono prodotti chimici, importano a scopo di commercio o svolgono un'attività contrassegnata con *, devono segnalare ai servizi cantonali competenti una **persona di contatto** per la manipolazione dei prodotti chimici (vedi scheda C03).

Quali testi di legge sono determinanti?

| Designazione | Abbreviazione | Contenuto |
|---|----------------------------|---|
| Legge sui prodotti chimici | LPChim, RS 813.1 | Principi fondamentali della legislazione sui prodotti chimici. |
| Ordinanza sui prodotti chimici | OPChim, RS 813.11 | Indicazioni sulla notifica, annuncio, classificazione, etichettatura, disposizioni per la consegna, manipolazione, obbligo di diligenza, pubblicità, annunci. |
| Ordinanza sui biocidi | OBioc, RS 813.12 | Omologazione e utilizzazione di biocidi. |
| Ordinanza sui concimi | OCon, RS 916.171 | Omologazione e utilizzazione di concimi. |
| Ordinanza sul libro dei concimi | OLCon, RS 916.171.1 | Tipi di concimi e relative esigenze. |
| Ordinanza sui prodotti fitosanitari | OPF, RS 916.161 | Omologazione e utilizzazione di prodotti fitosanitari. |
| Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici | ORRPChim, RS 814.81 | Limitazioni e divieti di produzione e utilizzo specifici per sostanze e prodotti. Principi delle autorizzazioni speciali. |
| Ordinanze sulle competenze specifiche e sulle autorizzazioni speciali | Diversi | Prescrizioni dettagliate sulle autorizzazioni speciali e la competenza specifica, esigenze/criteri d'esame. |
| Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging) | Regolamento (CE) 1272/2008 | Esecuzione europea del sistema GHS per la classificazione e etichettatura di prodotti chimici pericolosi. |
| Regolamento REACH | Regolamento (CE) 1907/2006 | Allegato II, esigenze per le schede di dati di sicurezza (versione secondo il regolamento (UE) 2015/830). |

I testi di legge possono essere ordinati in forma cartacea presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Pubblicazioni, 3003 Berna, Tel. 058 465 50 50, Fax. 058 465 50 58, www.pubblicazionifederali.admin.ch.

In Internet testi di legge si trovano sul sito: www.organodnotifica.admin.ch > Diritto in materia di prodotti chimici e guide.

Chi ha quali doveri? Un riferimento alle relative schede informative

| | Scheda | Schede aggiuntive: | Messa in commercio di prodotti chimici | Scheda di dati di sicurezza (SDS) | Persona di contatto per i prodotti chimici | Conoscenze specifiche | Autorizzazioni speciali | Controllo autonomo | Ulteriori informazioni |
|---|------------|--------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|
| Fabbricante e importatori di prodotti chimici | A01 | | B01-B05 | C02 | C03 | | | C06 | diverse |
| Commercio al dettaglio (consegna a persone private) | A04 A06 | | | C02 | C03 | C04 | | | D01 C07 A07 |
| Commercio all'ingrosso di prodotti chimici | A05 A06 | | | C02 | C03 | C04 | | | C07 A07 |
| Utilizzatori professionali e commerciali | A03 | | | C02 | C03 | | A10, A13- A17 | | A11 |
| Importazione di prodotti chimici per un impiego commerciale | A08 | | B01-B05 | C02 | C03 | | | C06 | diverse |

Ulteriori informazioni e schede

Altre schede su diversi aspetti della legislazione sui prodotti chimici si trovano su www.chemsuisse.ch o presso i [servizi cantonali per i prodotti chimici](#).

Ulteriori informazioni relative al diritto dei prodotti chimici sono reperibili sul sito dell'organo di notifica per prodotti chimici: www.organodinotifica.admin.ch.